

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"La Casa di Lucia"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita - da più di 7 persone (sette), come previsto dalla vigente normativa - l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**La Casa di Lucia APS**", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale in via Carlo Citarrella n. 4 nel Comune di Palermo. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della Regione Sicilia, ed intende operare anche a livello nazionale, europeo e internazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

C.V.
S
1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "**La Casa di Lucia APS**" ovvero "**La Casa di Lucia Associazione di Promozione Sociale**" ovvero "**LCL APS**".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. L'associazione, tra le proprie finalità, persegue uno sviluppo partecipato, equo e sostenibile dei territori, basato sull'affermazione dei diritti fondamentali, individuali e collettivi, senza distinzione

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

di sesso, genere, estrazione sociale, età, cultura o altro criterio discriminante. La Casa di Lucia si basa sui valori della cittadinanza attiva, dell'intercultura, della solidarietà e del volontariato.

L'associazione mira a innescare processi di innovazione sociale per il perseguimento della giustizia sociale ed ambientale attraverso iniziative durevoli, scalabili e ad alto impatto trasformativo. L'approccio multi-attoriale permette di valorizzare le competenze condivise delle comunità ridefinendo e rinnovando spazi e funzioni del pubblico.

Suo principale ambito di intervento è l'inclusione sociale e lavorativa tramite la valorizzazione della creatività, dei talenti e delle attitudini individuali e collettive in chiave sostenibile, nonché lo sviluppo di modelli e processi innovativi di economia solidale e circolare anche attraverso il sostegno a iniziative micro-imprenditoriali innovative. In questo senso l'associazione promuove lo sviluppo di modelli educativi e formativi, basati su approcci esperienziali per la rapida acquisizione di competenze e integrati a percorsi di orientamento individualizzati. Principali beneficiari sono bambini, studenti, disoccupati, inoccupati, diplomati, laureati, Neet, adulti in apprendimento permanente, migranti, rifugiati, vittime di tratta, adulti e minori in condizione di disagio fisico-psichico e psichiatrico, disabili, persone in condizione di svantaggio, anziani.

A livello territoriale, l'associazione si propone di dare valore alle identità locali, al patrimonio culturale materiale e immateriale, nonché all'ambiente naturale inteso come sistema complesso da tutelare in ciascuna delle sue parti, rispettando e promuovendo la biodiversità come elemento centrale dello sviluppo sostenibile. In particolare, promuove, attraverso attività di ricerca e formazione, la salvaguardia e il rinnovamento delle pratiche tradizionali nel campo dell'arte, dell'artigianato e dell'agricoltura, delle scienze e della medicina, anche integrandole con le nuove tecnologie.

L'azione sul territorio comprende anche l'impegno per gli spazi pubblici e i beni comuni, attraverso la promozione di campagne di cittadinanza attiva per innescare processi partecipativi volti alla costruzione di risposte condivise per i bisogni della comunità sviluppando pratiche sociali innovative, durature ed inclusive.

L'associazione opera promuovendo il lavoro di rete e le connessioni tra attori regionali, nazionali e internazionali, del Terzo Settore, delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, con particolare attenzione al mondo dell'educazione e della formazione, al fine di valorizzare l'incontro di competenze ed esperienze e rafforzare l'impatto sociale delle iniziative sulle comunità locali e non.

Le attività si rivolgono ai soci e non soci dell'organizzazione, con particolare attenzione, e non in forma esclusiva, a donne, giovani e minori immigrati che vivono condizioni di marginalità socio-culturale, economico e relazionale, e alle categorie più fragili, incluse le persone in condizione di svantaggio. L'approccio metodologico prevede, grazie anche al lavoro di rete, di creare occasioni di scambio con attori locali e internazionali per la condivisione di competenze alla pari tra i partecipanti e i portatori d'interesse coinvolti.

4. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale come previsto dall'art. 5, c. 1, del Codice del Terzo settore:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni.
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni.
- Formazione universitaria e post-universitaria.
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106.
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti e dei rifugiati.
- Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni.
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.
- Promozione della cultura antimafia anche tramite riqualificazione e valorizzazione per fini sociali e culturali di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- Interventi volti alla prevenzione e al recupero di soggetti a rischio di esclusione sociale, come ad esempio le persone senza dimora, senza reddito e senza lavoro, i migranti e le persone con disabilità, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) iniziative di orientamento e avviamento al lavoro.

- Organizzazione e gestione di centri di aggregazione per bambini, giovani, donne, anziani o altri soggetti a rischio di esclusione sociale, o organizzazione e gestione di attività presso analoghi centri di terzi.
- Creazione e gestione case-famiglia, centri di accoglienza per immigrati e rifugiati, adulti e minori, senza distinzione di provenienza geografica, religione, orientamento sessuale.
- Attività ludiche, ricreative ed educative (formali e non formali) rivolte a tutte le fasce di età per la prevenzione di bullismo, cyberbullismo, discriminazione e violenza, anche di genere, su soggetti in condizione di fragilità.
- Iniziative di volontariato attivo dei cittadini per il conseguimento delle finalità sociali.
- Iniziative atte a diffondere lo studio delle discipline professionali e tecnologiche nonché la realizzazione e divulgazione di nuove tecniche didattiche, pedagogiche e mediche anche attraverso progetti di cooperazione.
- Corsi specifici rivolti a studenti, disoccupati, inoccupati, diplomati, laureati, Neet, adulti in apprendimento permanente, migranti, persone in condizione di svantaggio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corsi liberi di qualificazione professionale, corsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado, corsi di avviamento al lavoro, corsi di riqualificazione dei lavoratori, corsi di recupero sui temi di cui alle finalità sociali, stipulando ove possibile accordi e convenzioni con le autorità locali, regionali, nazionali ed internazionali.
- Iniziative strutturate o puntuali, di breve, media e lunga durata, di orientamento scolastico, universitario, formativo e lavorativo rivolte a studenti, disoccupati, inoccupati, diplomati, laureati, Neet, adulti in apprendimento permanente, migranti, persone in condizione di svantaggio.
- Iniziative di educazione e accompagnamento all'imprenditorialità e all'autoimprenditorialità rivolte a studenti, disoccupati, inoccupati, diplomati, laureati, Neet, adulti in apprendimento permanente, migranti, persone in condizione di svantaggio.
- Promozione e gestione di stage e tirocini, sia come ente di accoglienza che di invio, nazionali, europei e internazionali.
- Iniziative di sensibilizzazione e formazione finalizzate a ridurre il divario digitale, nonché promuovere l'utilizzo consapevole degli strumenti della comunicazione, delle tecnologie informatiche e delle reti di telecomunicazione.
- Collaborazioni con gli attori della comunità educante per contrastare e prevenire la povertà educativa per il perseguimento delle finalità sociali.
- Attività di volontariato e/o di partecipazione attiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: campi di lavoro, campagne, laboratori) per la promozione sociale, la cittadinanza attiva, il recupero ambientale, il risanamento e la riqualificazione di strutture urbane e rurali, il rimboschimento, il recupero di terre incolte, anche attraverso forme di agricoltura sociale, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate.
- Manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici anche con annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali.

CV.

50

10

el 12 g 5 DP 15 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

- Programmi e progetti per la conservazione e lo sviluppo sostenibile dei sistemi territoriali e ambientali.
- Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e del paesaggio anche attraverso iniziative e progetti, inclusi quelli legati alle nuove tecnologie, volti a migliorarne la fruizione.
- Visite guidate presso luoghi di rilevante interesse storico, artistico, culturale, tecnologico e scientifico.
- Iniziative, servizi, corsi e progetti, anche in collaborazione con istituzioni ed enti educativi di ogni ordine e grado, nel campo della formazione e dell'aggiornamento culturale e professionale di chiunque sia impegnato, a titolo volontario o professionale, in attività connesse alle finalità sociali, nonché tutte le attività necessarie ad esse collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea in materia di formazione, riconversione e qualificazione professionale.
- Attività di ricerca, analisi e formazione su inclusione sociale e lavorativa, medicina, salvaguardia dell'ambiente, promozione del territorio, ecologia, economie alternative, economia circolare e su tutti i temi di cui alle finalità sociali.
- Scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a commesse esterne e/o in partenariato con altri enti nazionali, europei e internazionali, al fine di perseguire le finalità sociali.
- Produzione, distribuzione, diffusione ed eventuale vendita di materiale scientifico, tecnico, culturale e didattico su tutti i temi di cui alle finalità sociali, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione.
- Seminari, laboratori, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze e convegni attinenti alle finalità sociali, anche in collaborazione con istituzioni e altri enti.
- Campi di lavoro, campi estivi, scuole estive e altre forme di mobilità, sia come ente di accoglienza che di invio, nazionali, europei ed internazionali.
- Iniziative volte alla promozione dei territori, con particolare riferimento alle identità locali, al patrimonio naturale, culturale, materiale e immateriale, anche attraverso il turismo sociale.
- Iniziative di educazione formale e non formale, volte alla definizione di percorsi educativi individualizzati negli ambiti di cui alle finalità sociali, in particolare per giovani e giovanissimi a rischio di dispersione scolastica o in altra condizione di svantaggio con particolare attenzione, ma non esclusivamente, verso gli immigrati.
- Programmi di educazione allo sviluppo sostenibile, all'economia circolare e agli altri temi di cui alle finalità sociali.
- Progetti di cooperazione e/o di educazione allo sviluppo, improntati a temi e metodologie della cittadinanza attiva, dello sviluppo sostenibile e delle economie alternative, per favorire l'inclusione sociale nel territorio regionale, nazionale, europeo e internazionale, anche attraverso l'invio e l'accoglienza di personale volontario e non.

C.V.

6

V/d

FR DR G S A DP HS A CDE G5
 H CLK A BE A eRL A G5
 PC

- Iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione della conoscenza reciproca di culture e tradizioni diverse, con un approccio interculturale e alla pari tra cittadini immigrati e non, basato sulla comprensione delle dinamiche di natura sociale, geografica, politica, storica, culturale, giuridico-economica.
- Iniziative di collaborazione e accoglienza per cittadini immigrati, in particolare volte a favorirne l'inclusione socio-lavorativa e l'accesso ai servizi.
- Consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei cittadini e volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi.
- Iniziative volte a diffondere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi.
- Iniziative di vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali con punti vendita realizzati in proprio o da terzi, nonché di gadget, viveri o bibite in ottemperanza alle finalità sociali.
- Iniziative di valorizzazione dei beni comuni, dei beni pubblici e privati, dei beni confiscati alla criminalità organizzati e del patrimonio territoriale, improntate a metodi partecipativi e dell'animazione territoriale che incentivino il coinvolgimento delle comunità locali.
- Promozione di reti e partenariati su scala locale, regionale, nazionale, europea ed internazionale per lo scambio di competenze e la realizzazione delle finalità sociali.
- Organizzazione e gestione di ogni struttura o strumento utile ed adeguato al perseguimento delle finalità sociali, inclusa la realizzazione di strutture decentrate sul territorio o la costituzione di altri enti o società.
- Attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento delle finalità sociali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita di prodotti agricoli biologici, manufatti artigianali, materiale informativo, ecc.
- Partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, stipula di contratti, convenzioni, protocolli d'intesa ed accordi con enti pubblici e privati (italiani ed internazionali), istituzioni, ETS, imprese e altre organizzazioni la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione e/o possa favorire lo sviluppo, l'economia e la funzionalità dell'Associazione.
- Ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nel rispetto delle normative vigenti.
- Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- Istituzione di premi per la ricerca in medicina con particolare attenzione, ma non esclusivamente, alle patologie oncologiche.
- Preservare e valorizzare la memoria di Lucia Pepe

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Norme sul rapporto associativo

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva












Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo e secondo modalità stabilite dallo stesso Consiglio o da eventuali regolamenti interni.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c. 2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa entro 90 giorni dalla data d'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso o da eventuali regolamenti interni, entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la successiva assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati come previsto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. La quota associativa annuale viene fissata nella misura di 50 euro (cinquanta) per i soci fondatori/ordinari e nella misura di euro 20 (venti) per i soci sostenitori.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email/PEC, app di instant messaging, affissione presso la sede dell'associazione/sito web almeno 3 (giorni) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante sistemi di videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

CV. 3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero dispari di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade automaticamente dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza limiti al numero di mandati. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente, secondo le modalità stabilite dall'Art. 13, c. 3 convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, chi si trova in palese conflitto di interesse con le finalità dell'associazione e secondo quanto potrà essere stabilito dal Consiglio Direttivo e da eventuali regolamenti interni.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da membro designato dai Consiglieri;

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

C.V. Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione; la funzione di Tesoriere può essere attribuita a una delle cariche citate o ad altro Consigliere.
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare e le modalità di versamento;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

- C.V.
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, informandone immediatamente gli altri Consiglieri e sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, salvo che venga disposto diversamente dai Soci o dai Consiglieri.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c. 2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto;
- e) l'ingiustificata assenza a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1 (uno) o da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Se composto da 3 (tre) membri esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 1 (uno) a 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Se composto da 3 (tre) membri esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28 - Risorse economiche

- C.V.
1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni, anche dai non soci, e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- 17

Art. 29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno, data di deposito dello stesso presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

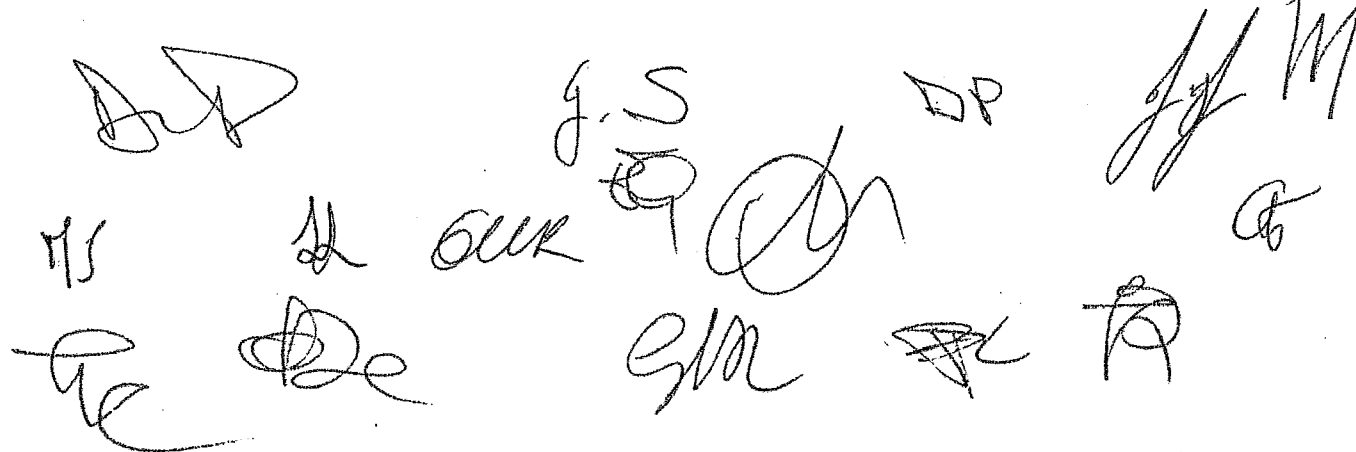
Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 31 - Norme di rinvio al CC

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

C.V.



NOME	COGNOME	FIRMA
Smeraglia	Giuseppina	Giuseppina Smeraglia
Pepe	Damiano G.	Damiano G. Pepe
Pepe	Davide	Davide Pepe
Tarantino	Rosalia	Rosalia Tarantino
Sano	Gianfranco	Gianfranco Sano
Sano	Guglielmo	Guglielmo Sano
Tarantino	Caterina	Caterina Tarantino
La Rocca	Giulia	Giulia La Rocca
Guadagnino	Erika	Erika Guadagnino
Siragusa	Marco	Marco Siragusa
Romeo	Grazia MARIA	Grazia MARIA Romeo
Magno	Elena	Elena Magno
Lucido	Fabiola	Fabiola Lucido
Corvaia	Viviana	Viviana Corvaia
Yodit	Abraha	Abraha Yodit
Cellini	Patrizia	Patrizia Cellini
Cumbo	Luca	Luca Cumbo
Graziano	Giorgio	Giorgio Graziano



06/12/2023

PER COPIA CONFORME

IL COORDINATORE DI FRONT-OFFICE

Bartolomeo Onorato (*)

Firma su delega del Direttore Provinciale

Domenico Lodiato